



CIRCOLARE N. 21

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO II

Allegati: 1

Roma,

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazioni centrali dello Stato
Uffici Centrali del Bilancio presso le
Amministrazioni centrali dello Stato
Amministrazioni autonome dello Stato
Ragionerie Territoriali dello Stato
Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio
Tesoreria dello Stato
Agenzia Interregionale per il fiume Po
Corte dei Conti-Sezioni Regionali
Avvocatura Generale dello Stato
Avvocature Distrettuali dello Stato
Uffici territoriali del Governo
Dipartimento delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Agenzia delle Entrate
Agenzia del Demanio
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Agenzia delle Entrate-Riscossione
Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del
Personale e dei Servizi
Poste Italiane S.p.A.
e p.c.
Corte dei Conti-Sezioni Riunite in Sede di Controllo
Commissari o Rappresentanti del Governo per le
Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e Bolzano
Ragionerie delle Regioni a statuto ordinario, delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
di Trento e Bolzano
Associazione Bancaria Italiana

OGGETTO: Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2020, in attuazione delle
vigenti disposizioni in materia contabile.

Al fine di assicurare la massima omogeneità dei comportamenti da parte degli Uffici preposti

alle operazioni di chiusura delle scritture relative all'esercizio finanziario 2020, la presente circolare fornisce dettagliate istruzioni riportate nell'Allegato 1.

In particolare, tali istruzioni individuano gli adempimenti in materia di entrate, di spese e di patrimonio dello Stato connessi con la chiusura dell'esercizio, di competenza delle Amministrazioni statali e delle Tesorerie, così come previsto dalla normativa contabile e dall'art. 193, 3° comma, delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato per le operazioni di chiusura relative alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato nel rispetto della vigente normativa contabile.

Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione su alcune disposizioni in particolare.

Attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 265, comma 9, del DL 34/2020

L'articolo 265 del decreto-legge n. 34/2020, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", richiamato anche dai successivi provvedimenti di urgenza emanati per il contrasto all'emergenza Covid, ha previsto, al comma 9, che, qualora dopo l'applicazione del comma 8 del medesimo articolo, "residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".

Al riguardo si comunica che il capitolo di riferimento sul quale le amministrazioni interessate dovranno effettuare il predetto versamento è il Capitolo di capo 10 n. 3330.

"Entrate":

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, gli Uffici interessati sono tenuti alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Per quanto concerne i versamenti, ogni modifica di quietanza, modelli 121 T, è gestita tramite i sistemi informativi Banca d'Italia e Sistema Informativo delle Entrate, ai sensi del Decreto 11 dicembre 2013, n. 141 e delle Circolari MEF RGS n. 7 del 10 febbraio 2014 e n. 1 del 13 gennaio 2015.

Per le operazioni di chiusura riguardanti l'esercizio 2020, gli Uffici riscontranti del sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (art. 10 del D.P.R. 30

gennaio 2008, n. 43) si avvalgono delle funzionalità S.I.E. (“Sistema Informativo Entrate”) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Le modalità ed istruzioni relative saranno contenute, come di consueto, nel “Manuale per le operazioni relative al consuntivo delle entrate per l’esercizio 2020”.

“Spese”:

L’emergenza epidemiologica da Covid -19 ha determinato l’adozione di misure straordinarie e l’appostazione in bilancio dei relativi stanziamenti.

Al fine di consentire il massimo impiego delle risorse finanziarie entro il corrente esercizio, in via straordinaria, sono stati posticipati, rispetto alla prassi abituale, i termini relativi alle date entro cui possono essere emessi, validati e acquisiti dalle Tesorerie i titoli di pagamento. Come di consueto, nell’allegato alla presente circolare è riportato il dettaglio delle nuove scadenze.

Conseguentemente anche la data di apertura della gestione del successivo esercizio finanziario è stata posticipata, per cui non sarà possibile emettere nel mese di dicembre ordini di pagare e ordini di accreditamento in conto esercizio finanziario 2021.

Qualora fosse necessaria l’emissione anticipata di eventuali titoli di spesa, si rammenta la procedura per pagamenti urgenti di cui all’art. 159 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria.

Le usuali operazioni saranno consentite sui sistemi informativi della gestione del bilancio a partire dall’8 gennaio 2021.

Tutto ciò premesso, per la spesa delegata si confermano le indicazioni per la chiusura della relativa contabilità già dettate e ampiamente illustrate con circolare n. 28/2019 (Chiusura delle contabilità dell’esercizio finanziario 2019, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile).

Si raccomanda agli Uffici periferici di comunicare tempestivamente alla propria Amministrazione centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria competenza. Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi, è necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perché la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al più presto, senza attendere gli ultimi giorni dell’esercizio finanziario in corso.

Si segnala, inoltre, la necessità di accelerare la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati in esercizi precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso “collettivi” presso la Banca d’Italia. Tali titoli, emessi a carico del bilancio dello Stato, rappresentano pagamenti che le Tesorerie hanno già addebitato al “conto disponibilità” per i quali le suddette Tesorerie non possono rendicontare fino a quando non è disponibile la nuova imputazione al bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo.

La sistemazione contabile in parola dovrà procedere a partire dai titoli di epoca più remota, secondo le indicazioni riportate nelle sopraindicate “Istruzioni” al titolo SPESE DA SISTEMARE, lettera C), di cui all’Allegato 1.

Con riferimento alla sistemazione dei pagamenti in conto sospeso di vecchia data - relativi agli ordinativi secondari emessi su ordini di accredito in contabilità ordinaria - si ritiene utile ricordare che con la nota n. 199988 del 31.08.2018 di questo Dipartimento, indirizzata agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato, è stata prevista la possibilità di procedere alla sistemazione dei titoli della specie mediante l’emissione di mandati informatici da parte delle Amministrazioni, nel caso in cui la struttura del funzionario delegato non esista più e, pertanto, non sarebbe possibile procedere alla regolazione diversamente. Considerato che la sistemazione dei predetti pagamenti con mandati informatici è l’unica modalità operativa tramite la quale provvedere alla regolazione contabile dei relativi pagamenti, si ricorda, come peraltro rappresentato dalla Corte dei Conti, che tale sistema non può prescindere dal rispetto dei principi di corretta imputazione dei pagamenti ai capitoli/piani di gestione pertinenti, utilizzando le risorse appositamente dedicate.

Con particolare riferimento agli speciali ordini di pagamento-SOP, si segnala altresì che in base alla circolare 27 agosto 2014, n. 24/RGS, l’emissione di titoli di spesa per la regolarizzazione deve avvenire rapidamente e, comunque, possibilmente entro i sei mesi successivi all’emissione del SOP.

Si raccomanda alle competenti RTS l’esigenza di procedere - secondo le previsioni della Circolare RGS n. 31 dell’11/12/2019 - all’emissione delle disposizioni telematiche di svincolo dei depositi provvisori per i quali sono trascorsi i termini per l’incameramento all’Erario di cui all’art. 598 del regio decreto 21 maggio 1924, n. 827.

Per quanto concerne le contabilità speciali intestate a funzionari delegati di vari uffici statali periferici, si precisa che l’utilizzo di somme accreditate su un capitolo per far fronte a spese di pertinenza di altro capitolo deve configurarsi esclusivamente come mera anticipazione di cassa in attesa che vengano accreditati i fondi per ricostituire la disponibilità dei capitoli in questione.

Sarà, pertanto, cura del funzionario delegato richiedere tempestivamente alla propria amministrazione centrale gli accreditamenti occorrenti al ripiano, che dovranno ad ogni buon fine essere effettuati entro la chiusura dell'esercizio di competenza.

“Patrimonio”:

Si richiamano le disposizioni in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, nonché il decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla “Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione”.

Le linee di fondo che sorreggono la rappresentazione del documento contabile convergono sulla necessità di rispondere alle leggi di riforma sotto il profilo di una sua maggiore significatività in riferimento all'economicità della gestione patrimoniale. Come indicato, poi, dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 12 marzo 2003, il documento espone distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato, raccordandoli alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali (SEC).

Al riguardo si segnala che il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 549/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-UE del 26 giugno 2013, n. 174. 2014, ha disposto l'adozione del nuovo Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali (SEC2010). Ciò nonostante, anche per l'esercizio finanziario 2020, le contabilità saranno ancora rendicontate sulla base delle classificazioni dei conti SEC95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996). Si ricorda che, per quanto concerne i beni mobili ed immobili, la classificazione SEC95 integra e non sostituisce la classificazione per “categorie” dei beni dello Stato.

Per quanto riguarda la valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato, si fa riferimento all'art. 3 del citato decreto interministeriale con cui, per l'appunto, sono stati definiti i criteri di valutazione, basati su principi di carattere economico. Tali criteri, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 279/1997, sono applicabili anche ai beni immobili demaniali di cui all'art. 822 c.c. suscettibili di utilizzazione economica.

Per quanto concerne i sistemi informativi mediante i quali effettuare le operazioni di chiusura delle contabilità, si ricorda che dall'esercizio finanziario 2012 la rendicontazione patrimoniale viene

effettuata sull'area del sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, appositamente dedicata al Sistema del Conto del Patrimonio (SIPATR), finalizzata alla raccolta, alla elaborazione ed alla consultazione dei dati patrimoniali.

Per i beni immobili dello Stato gestiti dall'Agenzia del Demanio, i dati vengono trasmessi telematicamente dalla stessa Agenzia al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l'applicativo denominato 'Inventario dei Beni immobili dello Stato' (IBIS) acquisisce, secondo scadenze prestabilite, i flussi trasmessi dall'Agenzia del demanio con specifico riguardo ai beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile e ai beni immobili facenti parte del demanio storico-artistico direttamente gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze e per esso dall'Agenzia stessa. I flussi contengono i dati relativi alle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili, che, dopo essere verificati e validati dagli uffici riscontranti, vengono acquisiti dal sistema SIPATR per l'elaborazione del Conto del patrimonio dello Stato.

Si ricorda inoltre, che il citato applicativo IBIS consente, altresì, l'accesso alla documentazione giustificativa, posta a supporto delle variazioni, direttamente nella banca dati dell'Agenzia del Demanio. Per l'espletamento dei riscontri di competenza si rinvia alle apposite istruzioni diramate con la circolare del 28 maggio 2012, n. 20/RGS.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, per la chiusura dell'esercizio 2020, le scadenze fissate per gli adempimenti relativi agli immobili, in capo agli uffici riscontranti e alle amministrazioni della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono anticipate al 1° marzo, ferme restando tutte le altre scadenze relative alla rendicontazione patrimoniale (per maggiori dettagli si rinvia all'allegato alla presente circolare). Tale necessità è connessa alle straordinarie operazioni di migrazione dei dati previste nell'ambito del programma Init della Ragioneria generale dello Stato, finalizzato alla implementazione di un unico sistema gestionale integrato a supporto dei processi contabili, di tipo ERP (Enterprise Resource Planning), destinato ad assorbire progressivamente le funzionalità dei molteplici applicativi correntemente in uso.

Le amministrazioni interessate e gli uffici riscontranti sono pertanto esortate a pianificare le proprie attività, dando priorità temporale agli adempimenti relativi alla rendicontazione degli immobili, al fine di rispettare la suddetta scadenza.

Ulteriori indicazioni sul programma Init e sulla sua progressiva attuazione saranno fornite in successive circolari.

In relazione poi all'operatività delle procedure che attengono alla chiusura delle gestioni da parte degli Uffici tenuti alla resa delle contabilità, viene altresì riportato nelle Istruzioni allegate alla presente circolare il “Calendario degli adempimenti” per consentire il rispetto dei termini previsti per l'espletamento degli adempimenti legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili.

Il Ragioniere Generale dello Stato